

Utilizzo in Agricoltura di Fanghi

Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici

Condividi

Vedi azioni

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi. A tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tali attività può essere sia il produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra il produttore del fango e l'agricoltore, sia l'agricoltore medesimo. È evidente comunque che tale soggetto, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il responsabile del corretto spandimento dei fanghi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali (art. 16 del D. lgs. n. 99/92).

Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi di depurazione.

Quindi per il nostro territorio provinciale la domanda va indirizzata alla Provincia di Vicenza. Alla domanda dev'essere allegata scrupolosamente tutta la documentazione elencata al punto 3), capitolo 1 dell'allegato "direttiva B" alla D.G.r.V. 2241/05; occorre inoltre attenersi al protocollo operativo di cui all'allegato A "Protocollo operativo per la validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi risultati analitici" alla D.G.r.V. 1407/06 (con finale trasmissione alla Provincia di una copia della formale comunicazione alla ditta medesima, da parte di ARPAV - Servizio osservatorio suolo e bonifiche, dell'avvenuta validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi risultati analitici).

Altri fanghi e residui non tossici e nocivi

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare fanghi non derivati da depurazione e/o residui non tossici e nocivi in attività agricole proprie o di terzi. A tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tali attività può essere sia il produttore stesso del fango e/o del residuo, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra il produttore del fango e/o del residuo e l'agricoltore, sia l'agricoltore medesimo. È evidente comunque che tale soggetto, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il responsabile del corretto spandimento dei fanghi e/o dei residui non tossici e nocivi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali (art. 16 del D. lgs. n. 99/92).

Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi e/o dei residui non tossici e nocivi.

Quindi per il nostro territorio provinciale la domanda va indirizzata alla Provincia di Vicenza. Alla domanda dev'essere allegata scrupolosamente tutta la documentazione elencata al punto 3), capitolo 2 dell'allegato "direttiva B" alla D.G.r.V. 2241/05; occorre inoltre attenersi al protocollo operativo di cui all'allegato A "Protocollo operativo per la validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi risultati analitici" alla D.G.r.V. 1407/06 (con finale trasmissione alla Provincia di una copia della formale

comunicazione alla ditta medesima, da parte di ARPAV - Servizio osservatorio suolo e bonifiche, dell'avvenuta validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi risultati analitici).

I tempi necessari per l'espletamento della pratica sono di circa 90 giorni (L. 241/90, art. 2, comma 3), sempreché non sia necessario sospendere i termini del procedimento per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e inoltre per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione provinciale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (L. 241/90, art. 2, comma 4)